

attention!

Una pubblicazione della Fondazione usic in materia di prevenzione dei sinistri e garanzia della qualità

Modifica delle norme SIA: a quale versione occorre attenersi?

Dr. Thomas Siegenthaler

Le norme SIA sono sottoposte ad un processo di miglioramento continuo: vengono regolarmente verificate e, all'occorrenza, adeguate alle nuove conoscenze. Come occorre comportarsi se una norma tecnica SIA viene modificata durante la fase di progettazione o persino durante la realizzazione?

1. «Regole dell'arte edilizia riconosciute» e Norme SIA

Nell'ambito della sua attività, il progettista deve attenersi alle cosiddette «regole tecniche riconosciute». Infatti, questo è quanto viene richiesto dai regolamenti per le prestazioni e gli onorari (cfr. Art. 1.2.1 dei regolamenti SIA 102, 103, 105, 106 e 108), dalle condizioni contrattuali delle assicurazioni di responsabilità civile professionale, dalle leggi edilizie cantonali e di pianificazione e, infine, dal codice penale (cfr. Art. 229 cpv. 1 CP).

Dal punto di vista giuridico, si presume che le norme SIA siano le «regole dell'arte edilizia riconosciute». In linea di principio, tale supposizione potrebbe essere confutata in tribunale, tuttavia non sono noti casi giudiziari in cui tale confutazione sia stata tentata con successo. Come regola generale, quindi, vale quanto segue: le norme tecniche della SIA sono «regole dell'arte edilizia riconosciute» e il progettista ha l'obbligo contrattuale, di diritto pubblico e penale di attenersi ad esse.

2. Norme SIA modificate

Le norme SIA vengono periodicamente modificate e adeguate alle nuove conoscenze scientifiche o all'esperienza pratica. Il processo di modifica è soggetto ad una procedura SIA interna, comprensiva di consultazione, che si conclude con l'approvazione della nuova norma da parte della commissione centrale. Nella nuova norma viene

sempre indicata la data a partire dalla quale la modifica è ritenuta «valida» e quale vecchia norma essa sostituisce. In tal modo la SIA esprime che, al più tardi a partire da tale data, non considera più la vecchia norma come regola dell'arte edilizia riconosciuta.

È tuttavia altrettanto vero che una nuova norma viene considerata come regola dell'arte edilizia riconosciuta solo quando si è affermata nella pratica della vasta maggioranza degli utenti specialisti. In questo senso, e in determinate circostanze, si può sostenere che la nuova norma non possa essere ritenuta valida come regola dell'arte edilizia riconosciuta sin dal primo giorno della sua «entrata in vigore» come disposto dalla SIA.

Se però si presume una modifica delle regole dell'arte edilizia riconosciute, vale quanto segue: le modifiche vanno tenute in considerazione se avvengono prima del collaudo delle relative parti di una costruzione.

Ovviamente, in singoli casi possono sorgere domande specifiche, come ad esempio se l'autorizzazione edilizia prevedeva esplicitamente l'osservanza di una determinata edizione di una norma SIA: questo implica la volontà di attenersi alla versione precedente? Oppure l'indicazione della norma attuale al momento della disposizione è semplicemente un altro modo per esprimere che deve essere sempre applicata la norma più recente? A tal riguardo non vi è chiarezza.



3. Costi supplementari

Nel caso in cui le modifiche alle norme non determinano significativi costi supplementari non insorgono problemi particolari. Tuttavia, la situazione diventa delicata se le modifiche possono essere considerate solo a fronte di oneri supplementari notevoli, ad esempio perché è necessario fermare e rivedere completamente la progettazione o perché parti di costruzione già completate devono essere modificate a posteriori. A questo punto, non rimane altro da fare che confrontarsi con il committente: la progettazione, o persino la costruzione, deve essere adeguata con conseguente dispendio di risorse? Oppure si continua a progettare e costruire sulla base della vecchia norma?

Secondo il diritto contrattuale, spetta alle parti del contratto definire autonomamente quali caratteristiche deve avere una costruzione e questo vale, in linea di principio, anche per le norme applicabili. Di conseguenza, un committente può anche rinunciare all'applicazione delle nuove norme. Tale scelta potrebbe però rivelarsi rischiosa nel caos in cui le nuove norme intendono migliorare la sicurezza delle persone: infatti, se l'applicazione delle vecchie norme al posto di quelle nuove dovesse mai portare al ferimento, o persino alla morte, di una persona, le conseguenze penali sarebbero estremamente sfavorevoli per il committente qualora venisse dimostrato che quest'ultimo ha rinunciato intenzionalmente a riferirsi alla nuova norma solo per risparmiare sui costi.

Quando si tratta della sicurezza delle persone, il committente dovrà quasi inevitabilmente richiedere che, nel caso di modifica delle norme, il proprio progetto venga adeguato alle nuove. Il committente chiederà allora se il progettista avrebbe dovuto prevedere la modifica della norma SIA e mostrargli la modifica imminente.

4. Questioni di responsabilità

È chiaro che un progettista non è tenuto a prevedere gli sviluppi normativi futuri nel proprio settore specialistico come un profeta. Le modifiche programmate delle norme SIA sono, tuttavia, sottoposte ad una procedura di consultazione pubblica. In linea di principio, è dunque possibile aspettarsi che un progettista segua gli sviluppi nel proprio settore specialistico. Tra questi vi sono anche le procedure di consultazione della SIA nel settore specialistico di competenza dell'ingegnere.

Naturalmente è importante che gli esperti possano riconoscere facilmente le modifiche e i loro effetti già dalle bozze in consultazione. In ogni caso, senza mandato del committente, non ci si può aspettare che l'ingegnere sviluppi, a titolo precauzionale, un progetto in corso di realizzazione secondo la futura nuova norma. Qualora però fosse chiaro agli esperti, anche senza chiarimenti approfonditi, che la futura nuova norma potrebbe avere effetti su un progetto in corso di realizzazione, allora il committente dovrebbe essere informato di tale rischio. Sarà poi il committente a scegliere se, ad esempio, i requisiti più elevati della futura nuova norma debbano essere soddisfatti o se correre il rischio di continuare a progettare secondo la vecchia.

Se un committente volesse far valere una relativa responsabilità del progettista dovrebbe quindi dimostrare che (a) le modifiche pianificate della norma e i loro effetti erano riconoscibili agli esperti già prima della loro «entrata in vigore» disposta dalla SIA e che (b) avrebbe dovuto essere messo al corrente degli effetti, tramite relativo avviso da parte del progettista, e, se necessario, avrebbe fatto adeguare la progettazione alla modifica pianificata della norma a titolo preventivo.

attention!

Per contro, le argomentazioni del progettista potrebbero essere che la nuova norma potrebbe non essere ancora considerata una regola dell'arte edilizia riconosciuta per mancanza di affermazione nella pratica oppure che gli effetti della nuova norma non erano facilmente riconoscibili o, ancora, che egli poteva presupporre, in buona fede, che la modifica pianificata non avrebbe avuto luogo (ad esempio in seguito ai risultati attesi della procedura di consultazione) o, infine, che le modifiche originariamente «innocue» sono state inasprite dopo la consultazione.

5. Riepilogo

Sussiste dunque un rischio di responsabilità per il progettista se:

- (a) durante un progetto in corso la SIA modifica una norma tecnica e l'adeguamento alla nuova norma comporta costi supplementari e
- (b) il progettista avrebbe già dovuto sapere per tempo che sarebbe stata apportata una modifica e quindi avrebbe dovuto anche riconoscere che tale modifica della norma avrebbe avuto effetti sul progetto concreto e
- (c) non è possibile dimostrare che la nuova norma manchi ancora di affermazione nella pratica e pertanto non può ancora essere considerata una regola dell'arte edilizia riconosciuta.

Se dovesse sussistere tale responsabilità, essa verrebbe valutata in base ai costi che con elevata probabilità sarebbero stati evitati se il progettista avesse informato il committente nel momento in cui sarebbe dovuto essere evidente che la modifica pianificata della norma avrebbe portato a adeguamenti del progetto in corso.